COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Città, Ambiente e Territorio

Servizio Ambiente, Verde e Difesa del Suolo

Inserimento N. 271 del 27/10/2026

Ordinanza n. 269 del 27/10/2026

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AI SENSI DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) PER IL PERIODO 27.10.2026 - 31.03.2027 E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA N.246 DEL 30.09.2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il decreto legislativo 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." e ss.mm.ii. attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10.11.2020 la Repubblica Italiana è stata condannata per la violazione degli articoli 13 e 23 della richiamata Direttiva 2008/50/CE con riferimento specifico al materiale particolato PM10, nonché della successiva lettera di messa in mora del 13.03.2024, con cui la Commissione europea ha avviato la Procedura d'infrazione n. 2014/2147;
- i parametri più critici per l'Emilia-Romagna sono il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e l'ozono;
- questa Amministrazione si pone come obiettivo prioritario la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che:

- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 μg/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 μg/m3), fissati dalla direttiva 2008/50/CE;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini (PM_{10} e $PM_{2,5}$) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM_{10} in due ambiti territoriali in cui ricade anche il Comune di Castelfranco Emilia, e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori

limite di PM_{10}, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023;
- in Regione Emilia-Romagna è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO_2;

VISTI:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 152 del 30.01.2024, finalizzato a raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;
- la legge regionale n. 16 del 18.07.2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici";
- la legge n. 103 del 10.08.2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13.06.2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che all'articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari […]" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari […]" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 19.03.2024, n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 07.11.2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" e ss.mm.ii.;
- la legge 06.11.2023, n. 155 di conversione del Decreto-Legge 12.09.2023 n.121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale";
- la legge 18.07.2025, n.105 di conversione in legge del Decreto-Legge del 21.05.2025, n.73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti", che prevede:

a. l’inserimento nei piani di qualità dell’aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 01.10.2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;
b. all’articolo 1 comma 2 ha introdotto la possibilità per le Regioni di prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell’aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

- la legge regionale n. 9 del 28.07.2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti" che all’articolo 15, comma 7, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e che tali misure assumono valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07.09.2026 “Disposizioni in materia di tutela della qualità dell’aria […]” che ha individuato le misure compensative al fine di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell’Emilia-Romagna;

VISTI in particolare:

- l’articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2030, ove si stabiliscono le misure di limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nei centro abitato dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, da adottare dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno seguente, anche comprensive:
    a. dell’istituzione delle domeniche ecologiche nella misura di quattro al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività;
    b. della quantificazione del numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, che per il Comune di Castelfranco Emilia è fissato a 300 annui;
- l’articolo 15 delle NTA del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede per il Comune di Castelfranco Emilia, nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento (falò tradizionali o fuochi d'artificio), a eccezione dei barbecue;
- l’articolo 16 delle NTA del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo nel Comune di Castelfranco Emilia, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE nei giorni di controllo indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’articolo 17 delle NTA del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 o più superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio;
- l’articolo 21 delle NTA del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
    a. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
    b. l’obbligo di mantenimento nell’ambito di Pianura Est, che comprende il Comune di Castelfranco Emilia, delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali per tutta la stagione termica, a eccezione di ospedali, case di cura, scuole, impianti sportivi e assimilabili;

    c. l'obbligo di mantenimento nell'ambito di Pianura Est, che comprende il Comune di Castelfranco Emilia, delle temperature fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali per tutta la stagione termica;
- l'articolo 42, comma 2, della legge regionale 18.07.2017, n.16 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, escludendo da tale sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'articolo 22 delle NTA del PAIR 2030, che regolamenta gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'articolo 33 delle NTA del PAIR 2030 che dispone per il Comune di Castelfranco Emilia il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 03.04.2006, n.152 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo fatte salve le seguenti deroghe:
    a. abbruciamenti effettuati a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
    b. abbruciamenti effettuati nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
    c. abbruciamenti per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno di soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ogni ettaro di fondo agricolo, purché in area non raggiungibile dalla viabilità ordinaria da parte del proprietario o detentore, non siano attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07.09.2026 la Regione ha individuato, le seguenti misure compensative:
    a. decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 01.11.2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'articolo 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013;
    b. in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";
- l'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi del suindicato articolo;
- l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013 e l'articolo 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017 attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RITENUTO che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno adottare tutti i provvedimenti previsti dalle NTA del PAIR 2030 e nelle ulteriori norme in materia ambientale sopracitate per la stagione 2026-2027;

VISTA l'ordinanza sindacale n.246 del 30.09.2026, al cui ordine n.2 consentiva l'accensione degli impianti termici a uso civile a partire dal 01.11.2026;

CONSIDERATO che le condizioni climatiche locali sono tali da giustificare l'accensione anticipata degli impianti termici, al fine di tutelare il benessere di residenti, lavoratori e avventori;

VISTO l'articolo 13, comma 2 della legge 23.12.1978, n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm.ii., secondo cui il sindaco riveste il ruolo di autorità sanitaria locale;

ORDINA

1. il divieto di circolazione **dal 27.10.2026 al 31.03.2027** nella fascia oraria 08:30 – 18:30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e a esclusione delle giornate del 1° novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio nell'area delimitata dalle vie Circondaria Nord e Sud e a esclusione di queste ultime, come da planimetria di cui all'allegato n.1, dei seguenti veicoli non ricompresi nell'allegato 2:
    a. a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    b. a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
    c. diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
    d. ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2. l'accensione degli impianti termici a uso civile, inclusi quelli a biomassa, **a partire dal 27.10.2026**, ferma restando la possibilità dei privati di valutare autonomamente se rimandare l'accensione degli impianti domestici in propria disponibilità;

3. l'obbligo per tutta la stagione termica di non superare la temperatura:
    a. di 19° C in case, uffici, luoghi per le attività ricreative associative o di culto, attività commerciali; a eccezione di ospedali, case di cura, scuole, impianti sportivi e assimilabili;
    b. di 17° C nei fabbricati che ospitano attività industriali e artigianali;

4. divieto, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, di mantenere le porte di accesso di esercizi commerciali e locali pubblici costantemente aperte, ovvero per un periodo di tempo superiore a quello che risulti strettamente necessario per il normale ricambio d'aria o per il transito del pubblico;

5. il divieto di utilizzare **dal 27.10.2026 al 31.03.2027** biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, etc.) in generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4

stelle” in tutte le unità immobiliari comunque classificate che dispongano di impianto di riscaldamento alternativo;

6. l’obbligo di utilizzare pellet nei generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW:
   a. che rispetti le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 03.04.2006, n.152;
   b. che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

   stante in capo all’utilizzatore l’obbligo di conservare la pertinente documentazione e metterla a disposizione delle forze delle autorità competenti per gli eventuali controlli;

7. il divieto di effettuare **dal 27.10.2026 al 31.03.2027** qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, inclusi falò tradizionali o fuochi d’artificio, a eccezione dei barbecue e di massimo due eventi promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito di festeggiamenti tradizionali;

8. il divieto di effettuare **dal 27.10.2026 al 31.03.2027** qualsiasi abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 03.04.2006, n.152, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, fatte salve le seguenti deroghe:
   a. abbruciamenti effettuati a seguito di prescrizioni emesse dalle Autorità fitosanitaria o dalla AUSL di Modena;
   b. abbruciamenti effettuati nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
   c. abbruciamenti per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno di soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ogni ettaro di fondo agricolo, purché in area non raggiungibile dalla viabilità ordinaria da parte del proprietario o detentore, non siano attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

9. l’adozione, qualora i bollettini di verifica emessi da ARPAE nel periodo dal 01.10.2026 al 31.03.2027 prevedano lo sforamento dei limiti di PM_{10} in un giorno di controllo, delle seguenti misure emergenziali in tutto il territorio comunale, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso:
   a. l’estensione del divieto di circolazione di cui all’ordine n.1 a:
      - la fascia oraria 08:00-19:00;
      - ai veicoli diesel EURO 5 non ricompresi nell’allegato 2;
   b. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, ad esclusione degli spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale al PAIR 2030;
   c. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle” in tutte le unità immobiliari comunque classificate che dispongano di impianto di riscaldamento alternativo;
   d. il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure previste dall’ordinanza da parte della Polizia locale;

10. la revoca dell’Ordinanza sindacale n.246 del 30.09.2026;

COMUNICA

- che la Polizia Locale è incaricata dei controlli relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto;

- che le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla presente Ordinanza, applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689 del 24.11.1981, sono le seguenti:
    a. ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 13-bis del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dall'ordine n.1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del medesimo decreto, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
    b. ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle esenzioni di cui all'allegato 2 equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla precedente lettera;
    c. ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, la violazione di ogni altro ordine di cui alla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che la fattispecie non integri più grave reato;

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Castelfranco Emilia, 27/10/2026

Il Sindaco
Giovanni Gargano

_____

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999;D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10